

L'associazione e lo Statuto

L'associazione A.L.P.e S. si è costituita nel 1999 e unisce tutti coloro che operano nei Laboratori Psicoanalitici®.
STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione scientifica sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E SOCIETÀ".

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, via della Luce n. 65

Articolo 3

DURATA

L'Associazione avrà la durata di novantanove anni. L'assemblea potrà, con deliberazione adottata prima della suddetta scadenza, prolungarne l'esistenza.

Articolo 4

SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro. Svolge attività di ricerca e studio nel campo della psicoanalisi e degli ambiti culturali ad essa collegati. Promuove il riavvicinamento della psicoanalisi alle problematiche concrete del contesto sociale, conformemente al suo spirito originario, in modo da favorire lo scambio tra il bisogno sociale di strumenti scientifici capaci di contenere e combattere il disagio psichico e le possibilità di studio e di ricerca che ne derivano.

Articolo 5

FONDO DELLA SOCIETÀ

L'Associazione ha un fondo comune costituito:

- a) dalle quote di associatura;
- b) dalle oblazione volontarie dei soci;
- c) dalle sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici;
- d) da qualunque lascito proveniente all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 6

SOCI

Possono essere soci gli psicoanalisti che operano nello "SPAZIO PSICOANALITICO" di Roma e nei Laboratori Psicoanalitici® dove partecipano attivamente alle iniziative secondo l'impostazione e la tradizione dello "Spazio".

Articolo 7

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare ai convegni tenuti dall'Associazione;
- b) a concorrere ad iniziative di ricerca e di studio.

Articolo 8

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo:

- a) di non assumere iniziative che coinvolgano l'Associazione senza il benestare del Comitato Direttivo;
- b) di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare o denigrare il buon nome dell'Associazione.

Articolo 9

DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione saranno vagliate dal Comitato Direttivo che esprimerà un parere insindacabile basandosi sui principi ispiratori dell'Associazione.

Articolo 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

I soci perdono tale qualità per dimissioni, incompatibilità con lo spirito, gli scopi e le premesse del presente statuto e per morosità.

Articolo 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Comitato dei Provir e dei rapporti inter-gruppi.

Articolo 12

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci. È valida in prima convocazione alla presenza di almeno due terzi e in seconda convocazione di almeno metà più uno dei soci. È ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 marzo ed è convocata dal Comitato Direttivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato Direttivo. Elegge il Comitato Direttivo. Ratifica le proposte del Comitato Direttivo per l'ammissione dei nuovi soci e per la radiazione dei soci e quelle relative alle attività dell'Associazione.